

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 190

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERINEI, RENATO ALBERTINI, GIORDANO ANGELINI, ANGIUS, APUZZO, ARTIOLI, AZZOLINA, BACCIARDI, BARBERA, BARGONE, BARZANTI, AUGUSTO BATTAGLIA, BERGONZI, BIONDI, BIRICOTTI GUERRIERI, BOATO, BOGHETTA, BOGI, BOLOGNESI, BORRA, BORRI, BRUNETTI, CACCAVARI, CALINI CANAVESI, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CAMPATELLI, CAPRILI, CARCARINO, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTAGNOLA, COLAIANNI, CORRENTI, COSTANTINI, CRUCIANELLI, DE PASQUALE, DI PRISCO, DOLINO, DORIGO, EVANGELISTI, FELISSARI, FIORI, FISCHETTI, GALANTE, GALLI, GARAVINI, GHEZZI, GIANNOTTI, GORACCI, GOTTARDO, INGRAO, INNOCENTI, LABRIOLA, ANGELO LAURICELLA, LENTO, LETTIERI, LORENZETTI PASQUALE, MACCHERONI, LUCIO MAGRI, MAIOLO, VINCENZO MANCINI, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MASINI, MATTIOLI, MELANDRI, MELILLA, MITA, MOMBELLI, MONELLO, MONTECCHI, MUZIO, NENCINI, NICOLINI, NOVELLI, OLIVERIO, PAISSAN, PAPPALARDO, PECORARO SCANIO, PERANI, PIERONI, PISCITELLO, PIZZINATO, POLI BORTONE, POLLASTRINI MODIANO, REBECCHI, RECCHIA, RENZULLI, RIVERA, RUSSO SPENA, SANGIORGIO, SANNA, SARRITZU, SCALIA, SENESE, SESTERO GIANOTTI, SPERANZA, STRADA, TATTARINI, ENRICO TESTA, TISCAR, TRABACCHINI, TRIPODI, TRUPIA ABATE, VANNONI, VENDOLA, VIOLANTE, VOLPONI

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti nocivi

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a modificare alcune delle norme contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che recepisce direttive CEE in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro contenute nella legge-delega 30 luglio 1990, n. 212.

Mentre la legge-delega n. 212 del 1990 faceva obbligo al Governo di rispettare il

quadro normativo definito dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, orientamenti della Comunità suggeriscono che il recepimento delle direttive sia attuato, privilegiando però le norme di maggior favore, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 oggettivamente stravolge, in

alcune sue parti, anche gli assetti istituzionali in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In tal modo si apre una gravissima lacerazione in quella « cultura » legislativa che sottende la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che viene confermata nello stesso impianto dalla legge di riordino del Servizio sanitario nazionale, soprattutto all'articolo 9, che è stata discussa dal Parlamento nella X legislatura.

Infatti, il decreto n. 277 del 15 agosto 1991 esclude dal campo di applicazione importanti settori lavorativi ove la prevenzione e la protezione dei rischi chimici, fisici e biologici devono essere realizzate con l'obiettivo indiscutibile di tutelare la salute dei lavoratori occupati.

Il provvedimento ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, i « valori-limite ». Tali « valori-limite » riguardano sia l'agente (inteso come esposizione personale del lavoratore), sia gli indici biologici (intesi come assorbimento dell'agente); si pone quindi l'esigenza di stabilire il valore di tali limiti. Infatti, se consideriamo il valore-limite quale soglia rispetto alla quale commisurare l'adozione delle azioni di prevenzione, non si possono accettare dizioni come « quanto prima », ma viceversa le azioni preventive devono essere adottate immediatamente, o meglio, ancor prima che sia raggiunto il valore-limite dell'esposizione.

Queste osservazioni si evidenziano in maniera talmente rilevante che se venissero adottati i livelli di valore-limite proposti nel decreto n. 277 del 1991, per i tre rischi (piombo, rumore, amianto), ciò comporterebbe l'arretramento di condizioni già attualmente esistenti, garantite sia da una legislazione nazionale che da prassi convalidate da una legittimazione tecnico-scientifica.

Da queste constatazioni non può, quindi, che scaturire la impellente necessità che siano rivisti gli indici previsti dal decreto n. 277 del 1991 per ridurli ad una dimensione adeguata ad una effettiva tutela della salute dei lavoratori, ed è, perciò, quasi un imperativo categorico proce-

dere il più rapidamente possibile alla modifica di quegli aspetti negativi che, sul piano della sostanza, sono gravemente lesivi per la salute e sono di tale portata e rilevanza da oscurare ampiamente anche le parti valide del decreto.

Il decreto n. 277 del 1991, in riferimento alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce la dizione « concretamente attuabili », quasi che la salute e la sicurezza costituissero elementi negoziabili.

Il termine « concretamente », di per sé, introduce elementi di valutazione estranei allo stesso dettato costituzionale, secondo il quale la salute e la sicurezza costituiscono diritti inalienabili non negoziabili.

Per quanto riguarda l'esposizione al rumore il decreto legislativo n. 277 del 1991, consente di fatto l'esposizione fino a 90 dBA in livello equivalente senza che il datore di lavoro abbia alcun reale obbligo di ridurre l'inquinamento acustico alla fonte.

Infatti, nell'attuale articolo 41, facendo leva sull'avverbio « concretamente », si viene sostanzialmente a limitare la importanza della connessione tra misure per ridurre l'esposizione e progresso tecnico; l'unica certezza rimane quella della segnalazione e dell'eventuale perimetrazione di aree soggette ad esposizioni superiori a 90 dBA, per i rumori impulsivi a 140 dBA.

Nella proposta di legge tali valori diventano rispettivamente 80 dBA e 130 dBA e si propone di sopprimere l'espressione « concretamente attuabili », ispirandosi così al criterio di portare a compimento programmi di bonifica con l'obiettivo di realizzare prevenzione e tutela durante l'attività lavorativa.

Considerazioni di ugual tenore possono essere svolte in riferimento all'esposizione a piombo. Con la presente proposta di legge si chiede la soppressione del concetto di « concreta attuabilità » delle misure di sicurezza, il controllo di tutti gli esposti, compresi gli addetti alle attività estrattive (esclusi completamente dal decreto n. 277 del 1991) stabilendo che il limite biologico al di sopra del quale devono scattare tecniche sanitarie sia ridotto

da 60 mcg/100 ml nel sangue, ad un valore di piomboemia pari a 50 mcg/100 ml; mentre la soglia per allontanamento immediato, e non « al più presto » come viene stabilito nel decreto legislativo n. 277 del 1991, deve scattare a 60 mcg/100 ml.

Per le lavoratrici in età fertile si prevede che siano allontanate dall'esposizione per valori di piomboemia superiori a 35 mcg/cc anziché 40 mcg/100 ml.

In riferimento, poi, ai lavoratori esposti ai rischi provenienti dall'amianto non si ritiene di introdurre estese proposte di modifica, in considerazione del fatto che il Parlamento ha approvato la legge che propone la totale abolizione dell'uso dell'amianto e dei materiali contenenti la medesima sostanza, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita, in quanto è scientificamente acquisito che l'amianto è un sicuro agente cancerogeno e pertanto non è giustificabile alcuna esposizione.

Si propone, inoltre, l'abolizione della distinzione di soglia tra « attività continua » e « attività di carattere saltuario » e si porta da triennale ad annuale la periodicità con la quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e l'informazione completa dei lavoratori.

Si propone altresì di ricondurre al Servizio sanitario nazionale tutta l'attività di esecuzione degli accertamenti sanitari nei lavoratori esposti attraverso l'utilizzazione di personale medico, in possesso dei requisiti professionali previsti, dipendente dal Servizio sanitario nazionale o appositamente convenzionato.

L'intera attività di controllo sanitario dei lavoratori si prevede che sia a carico, economicamente, del datore di lavoro, come previsto anche dal decreto n. 277 del 1991, ma potrà svolgersi solo mediante convenzionamento tra aziende e unità sanitarie locali, competenti per territorio, in base ad una convenzione tipo valida a livello nazionale.

Anche gli attuali medici d'azienda, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 55 del decreto n. 277 del 1991, come sostituito dalla presente proposta di legge, potranno accedere alla convenzione e continuare così a svolgere la propria attività,

ma per conto del Servizio sanitario nazionale, e non più del datore di lavoro.

Un altro aspetto importante che la proposta di legge affronta riguarda le sanzioni penali e la diffida.

Si ritiene infatti che il principio della sanzione penale, se esclusivamente di tipo pecuniario nei confronti degli inosservanti delle norme stabilite, possa risultare estremamente limitativo, in quanto ridurrebbe il valore preventivo della diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, soprattutto alla luce della sentenza della Cassazione n. 7016, del 17 maggio 1990, rispetto alla quale veniva stabilita la non procedibilità dell'azione penale in presenza di diffida, fino a quando non si fosse verificata la non ottemperanza all'ingiunzione impartita.

Queste valutazioni e proposte si pongono come l'esito di un pregevole lavoro di indagine del Parlamento, « Commissione Senato sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro », « Commissione Camera sullo stato dei servizi di rilevazione della rete di prevenzione ».

L'ispirazione di questa proposta di legge è contenuta nel testo presentato da « Rimedia 91 », nel corso di un Convegno promosso da « Ambiente e Lavoro » in data 23 settembre 1991 e al quale hanno dato adesione parlamentari nazionali ed europei, associazioni scientifiche, sindacati, rappresentanti degli operatori.

È doveroso richiamare che in merito al decreto legislativo n. 277 del 1991 non si è tenuto in alcun conto del parere unanime espresso dalle Commissioni parlamentari competenti che, fra l'altro, teneva in giusto conto il contributo offerto dall'ampio arco di forze sociali sopraccitate.

Infatti, le Commissioni lavoro e affari sociali della Camera, in seduta congiunta, il 30 luglio 1991 unanimemente così si esprimevano, dettando, nel parere sul decreto legislativo in oggetto, le seguenti condizioni:

a) esplicitare che l'organo di vigilanza è quello già individuato dall'ordinamento italiano nel Servizio di prevenzione delle unità sanitarie locali;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) ripristinare nei casi di maggior gravità, la previsione di sanzioni penali già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

c) estendere la prevenzione, per gli operatori delle sale operatorie e dei laboratori radiologici delle strutture ospedaliere pubbliche e private, rispettivamente dai rischi di esposizione ai gas e vapori anestetici e alle radiazioni ionizzanti, sulla base delle conclusioni cui è recentemente pervenuta apposita commissione istituita presso il Ministero della sanità;

d) tenendo conto che nel corso di questi anni i servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali hanno dimostrato come il livello di rumore superiore a 85 DBA sia di per sé patogeno comportando un'esposizione di intensità quasi tripla rispetto ai limiti comunemente adottati, all'articolo 41, comma 2, inserire la dizione « 80 DBA », anziché « 90 DBA », all'articolo 42, comma 1, inserire « 77 DBA » invece di « 80 DBA », all'articolo 42, comma 2, e all'articolo 43, comma 1, inserire « 80 DBA », anziché « 85 DBA », all'articolo 43, commi 3 e 4, all'articolo 44, comma 3, all'articolo 45, comma 1, all'articolo 47, comma 1, e all'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), inserire « 85 DBA » invece di « 90 DBA »;

e) all'articolo 18, comma 1, sostituire il valore limite di « 150 microgrammi di piombo per metro cubo » con « 100 microgrammi di piombo per metro cubo ».

f) all'articolo 20, comma 3, sostituire « il controllo dell'ALAU » con « il controllo della piombemia (PbE) » e sostituire

« della misurazione dell'ALAU » con « della misurazione della piombemia (PbE) »; sopprimere il comma 4;

g) all'articolo 24, comma 5, sostituire le parole « 0.5 giorni-fibra per centimetro cubo » con le parole « 0.2 giorni-fibra per centimetro cubo »;

h) laddove si definisce la figura del medico competente, sopprimere le parole « anche dipendente del SSN »;

i) sostituire all'articolo 13, comma 1, lettera d) e articolo 41 le parole « concretamente attuabili » con « tecnicamente fattibili »;

l) sostituire, all'articolo 48, comma 2, le parole: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » con le seguenti: « alla regione o alle province autonome territorialmente competenti ».

È doveroso ricordare l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica che in data 3 agosto 1991, rinviava al Governo il provvedimento per un riesame e una modifica.

Alla luce di tutto quanto è stato esposto, la presente proposta di legge si pone come momento legislativo idoneo a ricomporre quelle lesioni che il decreto legislativo n. 277 del 1991, ha inferto ad un ordinamento vigente più sensibile e più garantista ai fini di un recepimento di direttive comunitarie adeguato a mantenere un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e al mantenimento di una legislazione di maggior favore rispetto a leggi di altri Paesi della Comunità europea.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

## ART. 2.

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole « 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 8, 9 e 58-bis ».

2. Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei riguardi delle Forze armate o di Polizia e dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità ».

3. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« c) *medico competente*: un medico dipendente o convenzionato col Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia

industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali mediche e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; ».

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« *d) organo di vigilanza*: organo del Servizio sanitario nazionale secondo gli ordinamenti regionali vigenti, salvo le diverse disposizioni previste da norme speciali ».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

1. La lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

« *o)* informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi; ».

2. Le lettere *r)*, *s)* e *t)* del comma 1 dell'articolo 4 sono sostituite dalle seguenti:

« *r)* accesso dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

*s)* consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli sani-

tari, in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;

*t) accesso dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti ad una informazione adeguata atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti; ».*

3. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti come definiti dalla normativa ovvero dai contratti collettivi applicabili ».

#### ART. 5.

1. Le lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5 sono sostituite dalle seguenti:

*d)* forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione individuali e collettivi;

*e)* provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali e collettivi di protezione; ».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, a riguardo ».

## ART. 6.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *d*) non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione; ».

## ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con la unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-bis. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro ».

2. Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce ed aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale ».

## ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui il lavoratore, per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato ad un altro posto di lavoro nel-

l'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori ».

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.

ART. 10.

1. L'alea del comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e agli articoli 17 e 21 qualora dalle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni: ».

2. Il comma 7 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza ».

ART. 11.

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Informazione dei lavoratori*). — 1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti

a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale quando lo ritenga necessario il medico competente e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico ».

#### ART. 12.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 il datore di lavoro: ».

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

« d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure com-

prendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate; ».

#### ART. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce ».

2. Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento è effettuato in imballaggi chiusi opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa tra quelle indicate all'articolo 10 ».

#### ART. 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico ».

2. Il comma 7 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti

ad analoghi rischi per la salute il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra i 35 e i 50 microgrammi di piombo per 100 milligrammi di sangue;

c) ogni tre mesi se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ».

#### ART. 15.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Superamento dei valori limite biologici*). — 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad un controllo dell'ALAU o delle ZPP, e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto

ad un nuovo controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP entro il termine di un mese. Se il valore di 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana immediatamente il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ALAU: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) ZPP: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione ».

ART. 16.

1. Il comma 6 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno due lavoratori su dieci ».

2. Il comma 7 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale previa autorizzazione dell'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni sottoindicate:

*a)* i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni di esposizione;

*b)* il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è superiore a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ».

3. Il comma 8 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 8. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati ».

## ART. 17.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« 1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può superare il valore limite di 75 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando quanto prima le misure appropriate. In conformità al parere del medico competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata dei parametri biologici dei lavoratori interessati ».

2. Il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« 5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi 30 giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata previa autorizzazione dell'organo di sorveglianza soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite ».

3. Il comma 6 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« 6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati nonché i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle misure già adottate ».

## ART. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« 3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un controllo della piombemia (PbE). Se il medico competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione della piombemia (PbE), ne ravvisa la necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici ».

2. Il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« 4. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1 ».

## ART. 19.

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:

« *b*) consegna a richiesta all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; ».

2. Le lettere *d*) ed *e*) del comma 3 dell'articolo 21 sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) consegna alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

*e*) richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3; ».

## ART. 20.

1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Valutazione del rischio*). —  
1. In tutte le attività lavorative di cui

all'articolo 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'articolo 11, comma 6.

2. La valutazione di cui al comma 1 tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.

3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26 comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.

4. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi dodici mesi dall'ultima valutazione effettuata.

6. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.

7. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione ».

#### ART. 21.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

« *d*) numero e nominativi dei lavoratori addetti; ».

2. Il comma 4 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« 4. I lavoratori nonché i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti ».

#### ART. 22.

1. Il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 24, comma 3, il datore di lavoro provvede altresì a che:

*a*) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;

*b*) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni ».

#### ART. 23.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« *a*) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati e comunque dotati di filtri assoluti; ».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« *a)* assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce, ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro; ».

#### ART. 24.

1. Il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto ».

2. Il comma 4, dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« 4. Il medico competente fornisce ai lavoratori nonché ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto ».

#### ART. 25.

1. Il comma 7 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« 7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può ef-

fettuarsi su basi di gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno due lavoratori su dieci ».

2. L'alinea del comma 8 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, quando: ».

3. Il comma 10 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« 10. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del cambiamento ».

#### ART. 26.

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Superamento dei valori limite di esposizione*). — 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro sospende l'attività e rimuove la causa dell'evento adottando misure appropriate.

3. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 2 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

4. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 3, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

5. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

6. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

7. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate ».

## ART. 27.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

« *d)* predispone, consultando i lavoratori nonché i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza ».

## ART. 28.

1. Il comma 7 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori nonché i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4 ».

## ART. 29.

1. La lettera *b)*, del comma 3 dell'articolo 35 è sostituita dalla seguente:

« *b)* consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; ».

2. Le lettere *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 35 sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 alla USL competente per territorio;

*e)* richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5; ».

## ART. 30.

1. Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto ».

2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto ».

## ART. 31.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive ivi previste; alla valutazione sono associati i lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione. Si applica l'articolo 11, comma 6 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente sotto la responsabilità del datore di lavoro su proposta del medico competente ».

3. Il comma 7 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3 ».

## ART. 32.

1. Il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte ».

2. Il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 80 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 130 dBA è esposta una segnaletica appropriata ».

## ART. 33.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori nonché i loro rappresentanti vengano informati su: ».

2. Al comma 1 dell'articolo 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« f-bis) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

f-ter) l'uso corretto ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine apparecchiature ».

3. Il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato.

## ART. 34.

1. Il comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può superare 80 dBA ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 43 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 85 dBA.

4. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 41, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 85 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro ».

3. Il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« 6. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1 ».

## ART. 35.

1. Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 80 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario ».

2. Il comma 3 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« 3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 85 dBA e ad un anno nei casi di

esposizione quotidiana personale superiore a 85 dBA di cui agli articoli 43 e 47 ».

3. Il comma 4 dell'articolo 44 è abrogato.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1 ».

#### ART. 36.

1. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Superamento dei valori limite di esposizione*). — 1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 85 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 130 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'articolo 41, informando i lavoratori nonché i loro rappresentanti ».

#### ART. 37.

1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni*). — 1. La progettazione, la costruzione e la realizza-

zione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1 e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti, locatori, alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di tre operai, deve corredare la notifica ex articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e soluzioni adottate per il contenimento del rischio ».

#### ART. 38.

1. Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« 1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'articolo 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 85 dBA ».

2. Il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1 fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto e l'obbligo di adeguarsi alle eventuali prescrizioni successivamente impartite dall'organo di vigilanza ».

#### ART. 39.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore, può richiedere deroghe: ».

2. Nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 48 le parole: « 90 dBA » sono sostituite dalle seguenti: « 85 dBA ».

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« 2. Le richieste di deroga sono inviate dall'organo di vigilanza ai Ministeri competenti per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono: ».

4. Il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« 4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta giorni, informando le regioni o le province autonome. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse ».

#### ART. 40.

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente:

« *b)* consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro; ».

2. Le lettere *d)*, ed *e)* del comma 3 dell'articolo 49 sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* consegna alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

*e)* richiede alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 41; ».

#### ART. 41.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 50 è sostituita dalla seguente:

« *a)* con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da lire venti milioni a lire sessanta milioni, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45.

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 50 è inserita la seguente:

« *a-bis)* con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *d)*, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 8,

25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 6, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 43, commi 1, 2, 3 e 5, e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 2, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3; ».

3. Nella lettera *b*) dell'articolo 50, le parole: « 31, comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 31, comma 7 ».

#### ART. 42.

1. L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Contravvenzioni commesse dai lavoratori*). — 1. I lavoratori sono puniti:

*a*) con l'ammenda fino a lire seicentomila, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d*), 19, 32, comma 1 e 43 comma 4;

*b*) con l'ammenda fino a lire trecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), 14, comma 2, lettera *b*), 28, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettere *b*) e *c*); ».

#### ART. 43.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — (*Esercizio dell'attività di medico competente*). — 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente i medici

non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) o che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei medici di cui al comma 1, e l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei medici di cui al comma 2 sono subordinate alla presentazione allo assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno quattro anni ».

2. La domanda di cui al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

3. Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 44.

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 58 è abrogata.

#### ART. 45.

1. Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

« ART. 58. — (*Convenzioni*). — 1. Su iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, è adottato un de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti, per la effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico competente negli esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro, e delle rilevazioni da parte dei tecnici competenti ».

2. Il decreto di cui all'articolo 58-*bis* del decreto n. 277 del 1990, introdotto dal comma 1 del presente articolo è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 46.

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 59 sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1987;

*b)* per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; ».